

# **LINEE GUIDA PER LA VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE NEGLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000**

---

Approvato con Determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_

## Sommario

|  |    |
|--|----|
| <b>Premessa</b> .....  | 2  |
| <b>Art. 1. Riferimenti normativi - Definizioni</b> .....                       | 3  |
| <b>Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione</b> .....                          | 4  |
| <b>Art. 3. Tipologia dei controlli</b> .....                                   | 5  |
| <b>Art. 4. Costituzione del campione e frequenza dei controlli</b> .....       | 5  |
| <b>Art. 5. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive</b> .....                 | 7  |
| <b>Art. 6. Controlli in caso di ragionevole dubbio</b> .....                   | 7  |
| <b>Art. 7. Termini per l'effettuazione dei controlli</b> .....                 | 8  |
| <b>Art. 8. Verifiche negative irrilevanti e richieste di chiarimenti</b> ..... | 9  |
| <b>Art. 9. False dichiarazioni</b> .....                                       | 9  |
| <b>Art. 10. Clausole da inserire nei contratti o lettere commerciali</b> ..... | 10 |
| <b>Art. 11. Oneri del RUP e del Responsabile di fase</b> .....                 | 10 |
| <b>Art. 12. Norme sulla Privacy</b> .....                                      | 10 |

## Premessa

L'articolo 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000, prevede che «le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di

2/10

cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato».

L'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato in "Controllo sul possesso dei requisiti" prevede che "nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno".

L'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 prevede che "quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

## **Art. 1. Riferimenti normativi - Definizioni**

### **Riferimenti normativi e prassi**

- D.lgs. 36/2023: artt. 50, 52, 94, 95, 98, 100
- DPR 445/2000: artt. 46, 47, 71
- Delibera ANAC 262/2023
- Comunicato del MIT n. 6212 del 30 giugno 2023
- Linee guida ANAC n. 4 del 2018 (scaglioni campione)

Ai fini della presente linea guida, come previsto dal DPR 445/2000, si intende per:

- **dichiarazioni sostitutive di certificazione:** i documenti, sottoscritti dall'interessato, prodotti in sostituzione di qualsiasi certificato rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;
- **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:** le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dall'interessato, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta

conoscenza, non rilevabili da dichiarazioni, pubblici registri, albi od elenchi. A tale categoria appartengono anche le dichiarazioni di conformità all'originale delle copie di documenti.

- per **documento amministrativo**: si intende ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- **lista di campionamento**: elenco degli O.E. affidatari di un servizio, lavoro, fornitura che hanno reso le dichiarazioni sostitutive.
- **documento informatico**: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
- **“SC”**: Struttura Complessa Ufficio Tecnico e Patrimonio della Azienda Sanitaria Locale n.8 Cagliari ovvero soggetto esterno da quest'ultimo delegato;
- **“Responsabile dei controlli”**: Dirigente, individuato dal Direttore della SC Ufficio tecnico e patrimonio;
- **“Funzionario incaricato dei controlli”**: Funzionario Amministrativo individuato dal Direttore della SC Ufficio tecnico e patrimonio;
- **O.E.**: Operatore economico affidatario di una procedura ai sensi del Codice dei Contratti.
- **Codice dei Contratti**: D. Lgs 36/2023 e successivi aggiornamenti
- **FVOE**: fascicolo virtuale operatore economico

## **Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione**

La presente linea guida disciplina, nel rispetto dell'art.52 del D, Lgs 36/2023 e del D.P.R. 445/200, i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dagli O.E. nell'ambito dei procedimenti di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro. In particolare, sono soggette al controllo le dichiarazioni prodotte sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94, 95, 98 e dei requisiti di ordine speciale dell'art. 100 del Codice dei Contratti Pubblici. I controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti di affidamento di lavori, servizi, forniture.

### **Art. 3. Tipologia dei controlli**

La SC ufficio tecnico e patrimonio effettua idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate nell'ambito dei procedimenti di affidamento, di importo inferiore a 40.000 euro, di cui all'articolo 50 comma 1 lettere a) e b) del Codice dei Contratti. In particolare, sono soggette al controllo le dichiarazioni prodotte sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94, 95, 98 e quella sul possesso dei requisiti di ordine speciale dell'art. 100 del Codice dei Contratti Pubblici.

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive sono effettuati dalla SC ufficio tecnico e patrimonio, mediante due diverse tipologie di verifiche:

- a) Diretta, mediante la consultazione diretta del FVOE e/o degli archivi delle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, anche mediante collegamento informatico tra banche dati, nei limiti e alle condizioni indicati dalla stessa ai fini di assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- b) indiretta, mediante la richiesta alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, inviata anche attraverso strumenti informatici o telematici, di conferma scritta della corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e documenti da questa detenuti.

Per i controlli concernenti dichiarazioni sostitutive di certificati afferenti alla competenza di soggetti esteri o soggetti di diritto privato, il controllo sulla dichiarazione è effettuato mediante istanza di esibizione al soggetto dichiarante della certificazione originale o copia conforme ad esso.

La SC ufficio tecnico e patrimonio, nello svolgimento della sua attività di verifica di tali procedimenti adotta la metodologia di controllo a campione, su un numero totale di O.E. affidatari che hanno prodotto le dichiarazioni in un determinato arco temporale.

### **Art. 4. Costituzione del campione e frequenza dei controlli**

Il funzionario incaricato dei controlli provvede alla costituzione della lista di campionamento formata dalla totalità degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, effettuati negli archi temporali di verifica sotto indicati:

- Affidamenti effettuati nell'arco temporale gennaio-giugno;
- Affidamenti effettuati nell'arco temporale luglio-dicembre;

Al fine della costituzione della lista di campionamento, devono essere disponibili le seguenti informazioni:

5/10

- a) numero e data della determina di affidamento;
- b) oggetto dell'affidamento;
- c) importo dell'affidamento esclusa IVA;
- d) CIG;
- e) Nominativo del Responsabile Unico di Progetto o del Procedimento;
- f) Codice fiscale o P.IVA dell'affidatario;
- g) DGUE e/o Dichiarazioni sostitutive prodotte dall'affidatario in sede di procedura, scaricate dalla Piattaforma di e-procurement e consegnate dal RUP e/o dal Responsabile della fase di affidamento, al Referente individuato con ordine di Servizio n.1 del 5 febbraio 2025.

Il funzionario incaricato dei controlli provvede a costituire la lista di campionamento inserendo nell'Allegato A, in ordine cronologico, i dati richiesti al fine di avviare il sorteggio e determinare gli O.E. soggetti ai successivi controlli sulle dichiarazioni prodotte.

Gli O.E. per i quali si procederà alla successiva verifica delle dichiarazioni, è estratto dalla lista di campionamento, in modo casuale, con l'utilizzo di sistemi automatizzati di sorteggio come da Allegato A (in formato Excel).

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del Funzionario incaricato dei controlli con funzioni anche di segretario verbalizzante, in presenza del Responsabile unico di progetto e/o procedimento e del Responsabile dei controlli, delle operazioni di sorteggio si darà notizia con la pubblicazione di un avviso pubblicato sul sito istituzionale della ASL8 <http://www.aslcagliari.it> sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Comunicazioni, Avvisi e Manifestazioni di interesse", a conclusione delle operazioni di sorteggio il segretario verbalizzante redige il verbale come da Allegato B, che andrà sottoscritto dai presenti.

I controlli sono effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli O.E. estratti, escludendo quelle per i quali si è in possesso delle risultanze di precedenti verifiche con esito positivo.

**Al fine della standardizzazione e uniformità delle procedure anche per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, le dichiarazioni sostitutive devono essere rese dagli O.E. con l'utilizzo del DGUE accompagnato dal Modello dichiarazioni integrative.**

Il funzionario incaricato dei controlli con il supporto del RUP, provvede ai controlli negli archi temporali di verifica sotto indicati:

- Entro il 31 luglio per gli affidamenti effettuati nell'arco temporale gennaio-giugno;
- Entro il 31 gennaio per gli affidamenti effettuati nell'arco temporale luglio-dicembre;

L'estrazione casuale degli O.E. sono di seguito elencate:

- I. Se gli O.E. sono  $\leq 5 \rightarrow$  il campione "estratto" è pari ad 1.
- II. - Se gli O.E. sono  $> 5 \rightarrow$  il campione "estratto" è in funzione della media aritmetica degli importi degli affidamenti in base alla seguente tabella:

| Intervallo della media | Percentuale applicate sul campionamento |
|------------------------|---|
| $\leq 20.000$          | 10%                                     |
| $< 40.000$             | 15%                                     |

## **Art. 5. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive**

Si procede alla verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli O.E. in sede di affidamento, per le quali non si hanno, nell'arco di validità delle medesime, disponibile il FVOE o gli esiti di ulteriori verifiche effettuate in altre procedure di gara della SC.

Si verificano le dichiarazioni attestanti i requisiti di ordine generale di cui agli art. 94, 95, 98 e, ove richiesti, dei requisiti di ordine speciale dell'art. 100.

La verifica può essere effettuata mediante il FVOE e se non disponibile:

- Consultazione delle banche dati disponibili (BDNCP, ANAC, Registro Imprese, DURC, Casellario Giudiziale, ecc.);
- Richiesta diretta all'operatore economico dei documenti comprovanti quanto dichiarato;
- Richiesta alle amministrazioni certificanti.

## **Art. 6. Controlli in caso di ragionevole dubbio**

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive deve essere effettuato ogniqualvolta sussistono ragionevoli dubbi sulla autenticità delle stesse, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi ma non esaustivi:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione una valutazione adeguata;
- indeterminatezza della situazione descritta;
- impossibilità di raffrontarla con documenti o altri elementi di riscontro;
- lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento;

• segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

## **Art. 7. Termini per l'effettuazione dei controlli**

L'attivazione dei controlli deve essere effettuata dal Responsabile dei controlli:

- entro il 31 luglio per le dichiarazioni presentate nei precedenti sei mesi (gennaio-giugno);
- entro il 31 gennaio per le dichiarazioni presentate nei precedenti sei mesi (luglio-dicembre);

Il funzionario incaricato dei controlli provvede, con il supporto del RUP e/o del Responsabile della fase di Affidamento, della singola procedura, a costituire per ogni estratto, un elenco delle dichiarazioni da verificare secondo l'Allegato C.

Se in sede di controllo viene confermata la piena corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze di dati, registri o documenti, l'informazione viene considerata verificata come "positiva".

La verifica solo parzialmente positiva costituisce sempre un'informazione "negativa/non verificabile" e nel verbale sarà esposta la specifica parte del controllo che ha dato esito negativo.

Se relativamente ad una particolare informazione non è possibile effettuare un controllo circa la veridicità, in quanto non esistono dati o documenti consultabili, né altre fonti che possano attestare con certezza la corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze di registri o documenti, l'informazione viene considerata "non verificabile" (per causa non imputabile al dichiarante) e ne viene dato atto nel verbale.

Per i controlli indiretti presso altre pubbliche amministrazioni in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, qualora entro 30 giorni dalla richiesta effettuata non pervenga riscontro circa la conferma della corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e documenti da questa detenuti, il Responsabile dei controlli procede ad effettuare un sollecito per iscritto. In caso di mancato riscontro anche in fase di sollecito, decorsi inutilmente i 15 giorni successivi, l'informazione viene considerata "non verificabile" (per causa non imputabile al dichiarante).

Per i controlli concernenti dichiarazioni sostitutive di certificati afferenti alla competenza di soggetti esteri o soggetti di diritto privato qualora, entro 30 giorni dalla richiesta, non pervenga riscontro alla richiesta di esibizione dell'originale o copia conforme ad esso, l'informazione viene considerata verificata come "negativa".

Il controllo si intende concluso non appena sia stata acquisita la totalità dei riscontri sulle informazioni da verificare e delle operazioni di controllo è redatto apposito verbale contenente una sommaria descrizione delle modalità di effettuazione delle operazioni di controllo e una scheda analitica per ciascun controllo effettuato con specifica indicazione dell'esito per ciascun O.E. estratto.



Laddove la numerosità delle dichiarazioni da verificare sia elevata e/o i tempi di svolgimento delle operazioni di verifica risultino durevoli, è possibile redigere verbali parziali relativamente alle situazioni per le quali il controllo sia concluso.

Dalle operazioni di controllo possono scaturire i seguenti esiti concernenti le singole informazioni soggette a verifica:

- I. positiva
- II. non verificabile (per causa non imputabile al dichiarante)
- III. negativa
- IV. negativa irrilevante

Il verbale concernente le operazioni di controllo ed il relativo esito viene sottoscritto dal Responsabile dei controlli e tempestivamente trasmesso al Direttore della SC Ufficio tecnico e Patrimonio.

## **Art. 8. Verifiche negative irrilevanti e richieste di chiarimenti**

Qualora nel corso dei controlli emergano delle situazioni di non corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze delle verifiche, l'informazione viene considerata verificata come "negativa" tuttavia il Responsabile del controllo segnala nel verbale i seguenti casi in cui la verifica negativa è da considerarsi "irrilevante".

- errori materiali e/o inesattezze nella dichiarazione che costituiscono falsità palesemente irrilevanti in quanto inidonee a modificare gli esiti dell'istruttoria;
- discordanza tra le informazioni rese e le risultanze del controllo, che riguardino meri aspetti formali e di procedura e non incidano sulla sussistenza dei requisiti ai quali le dichiarazioni si riferiscono;
- errate informazioni su circostanze irrilevanti rispetto a quelle oggetto di istruttoria.

Laddove non risulti possibile procedere al controllo in quanto dai riscontri emergano incertezze o elementi equivoci concernenti le dichiarazioni rese, con richiesta scritta del Responsabile del controllo gli O.E. interessati sono invitati ad integrare o a rendere chiarimenti su quanto dichiarato entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, il verbale di controllo sarà concluso con esito negativo.

## **Art. 9. False dichiarazioni**

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla:

- a) risoluzione del contratto (se in corso di esecuzione) e all'escussione della eventuale garanzia definitiva (se richiesta);

- b) segnalazione all'ANAC;
- c) all'adozione della determinazione con la quale si prende atto della verifica negativa;
- d) sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- e) trasmissione degli atti contenenti le false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR 445/2000, con espressa indicazione delle risultanze del controllo e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

#### **Art. 10. Clausole da inserire nei contratti o lettere commerciali**

Nell'ambito dei procedimenti di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro in conseguenza dell'applicabilità della presente Linea Guida, necessita introdurre nel contratto o lettera commerciale una clausola risolutiva espressa che qualora in fase di accertamento dei requisiti si riscontrasse la non corrispondenza di quanto dichiarato in fase di affidamento si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo pari a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

#### **Art. 11. Oneri del RUP e del Responsabile di fase**

Il RUP e il Responsabile della fase di aggiudicazione, hanno l'obbligo di scaricare il DGUE e le ulteriori dichiarazioni prodotte dall'O.E. durante la procedura e conservare le medesime dichiarazioni su supporto magnetico per i successivi controlli a cura del Responsabile dei Controlli.

#### **Art. 12. Norme sulla Privacy**

I dati raccolti saranno trattati, elaborati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della procedura di verifica a seguito della procedura insorta con l'affidamento.

Il Direttore della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio

Fabio Francesco Farci